

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **79/1974** (ECLI:IT:COST:1974:79)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **AMADEI**

Camera di Consiglio del **07/02/1974**; Decisione del **07/03/1974**

Deposito del **20/03/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7123 7124**

Atti decisi:

N. 79

SENTENZA 7 MARZO 1974

Deposito in cancelleria: 20 marzo 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 82 del 27 marzo 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. AMADEI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 204, 213 e 216, secondo comma, del

codice penale, e dell'art. 633 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1972 dal tribunale di Torino nel procedimento per incidente di esecuzione sollevato da Tagliani Alfredo, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

In fatto e in diritto:

1. - Con ordinanza 18 dicembre 1972 il tribunale di Torino, in sede di procedimento per incidente di esecuzione, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 27 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 216 e 213 del codice penale, nella parte in cui non prevedono l'esclusione della assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola delle persone inabili al lavoro, nonché degli artt. 633 del codice di procedura penale e 204 del codice penale, laddove non prevedono l'accertamento della eseguibilità delle misure di sicurezza di cui sopra prima che ne sia ordinata la esecuzione.

2. - La stessa questione, limitatamente all'art. 216 del codice penale e in riferimento agli stessi articoli della Costituzione, è stata dichiarata non fondata da questa Corte con le sentenze n. 167 del 21 novembre 1972 e n. 148 del 28 giugno 1973. Consegue la manifesta infondatezza della proposta questione per quanto riguarda detto articolo del codice penale.

3. - La questione è, inoltre, non fondata in ordine agli altri articoli di legge richiamati nell'ordinanza.

Una volta riconosciuta la legittimità costituzionale della applicazione delle misure di sicurezza stesse (sentenze n. 167 del 1972 e n. 148 del 1973), viene meno, di riflesso, la fondatezza, nei limiti e negli aspetti in cui viene proposta, della questione nei riguardi degli artt. 204 e 213 del codice penale e 633 del codice di procedura penale.

Infatti, per detti articoli la questione fa perno sulla loro stretta correlazione con l'art. 216 e, quindi, sulla legittimità o non legittimità costituzionale di questo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 del codice penale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 27 e 38 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con le sentenze n. 167 del 21 novembre 1972 e n. 148 del 28 giugno 1973;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 213 del codice penale e 633 del codice di procedura penale, sollevata con la stessa ordinanza, in riferimento agli artt. 3, 27 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.